



COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 18 del 21/03/2018

AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:	ASSISTENZA INFORMATICA PER P.C. UFFICI E RETE INTERNA. CONTRATTO ASSISTENZA. RINNOVO PREMIUM SERVICE. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA CASH SRL DI VICENZA. (CIG Z4B22DB586)
-----------------	--

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:

- al fine di garantire ed ottimizzare il regolare funzionamento della rete informatica comunale, dei personal computers in utilizzo ai vari uffici comunali, delle connessioni della rete interna con quelle esterne, di quelle per i servizi di posta elettronica, delle installazioni delle licenze antivirus ecc. il Comune si avvale di contratto di assistenza denominato "Premium Service" il cui servizio è garantito dalla ditta CASH srl di Vicenza;
- con determinazione propria n° 10/T del 05/02/2016 si era provveduto al rinnovo dell'incarico al fine di garantire tale tipologia di assistenza e che a seguito dei vari interventi effettuati a tutto il 2017 lo stesso è stato totalmente utilizzato;
- risulta necessario procedere con la massima urgenza ad un rinnovo al fine di garantire l'assistenza tecnico-informatica di cui abbisogna la stessa rete e le apparecchiature in uso al fine di permettere il regolare funzionamento degli uffici nonché l'espletamento dei compiti che, in misura sempre più massiccia, richiedono l'uso dei sistemi informatici;

DATO ATTO che:

- il contratto in questione è un "carnet di assistenza" che fornisce un service di tipo sistemistico (servizi su sistemi server, firewall ed applicativi correlati, sicurezza di rete e programmazione/consulenza), di tipo networking (servizi su prodotti connessi in rete locale o condivisi con essa), di tipo standard (servizi di installazione e configurazione apparecchiature e periferiche correlate), effettuati anche in teleassistenza, con addebito punti/ora a scalare sulla tipologia offerta (3000, 2000 o 1000 punti);
- risulta necessario poter disporre di un unico operatore che garantisca l'assistenza sotto il profilo della parte hardware ma anche in grado di interagire, in contemporanea, con i specifici programmi regionali Ascot di cui il Comune si avvale (tramite assistenza con Insiel Mercato SpA) e con le svariate applicazioni esistenti per i collegamenti con i Ministeri, altri enti pubblici ecc.;
- la fornitura in oggetto presenta caratteristiche specifiche che, in rapporto alla rete informatica comunale ed agli applicativi utilizzati, non trovano riscontro - in rapporto a costi, tempistiche e tipologie di intervento - nei prodotti similari presenti nelle forniture MePA attive e pertanto, alla luce delle esigenze e necessità gestionali di cui l'Ente Comunale abbisogna, non sussistono condizioni economiche più favorevoli che giustificano il ricorso a tale sistema;
- risulta necessario provvedere a garantire tale servizio onde evitare anomalie sul funzionamento della rete informatica ed apparecchiature in dotazione agli uffici al fine di evitare il blocco dell'operatività

degli stessi che espletano il lavoro avvalendosi oramai esclusivamente mediante sistemi e strumenti informatici e, garantire, alla cittadinanza i servizi che, in taluni settori, avvengono on-line;

VISTO quanto disposto:

- dall'art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n° 296 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)*", così come modificato dall'art. 22, comma 8, della legge n° 114 del 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502 della legge n° 208 del 2015 e, da ultimo, dall'art. 1 della legge n° 10 del 2016: "Le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30.07.1999 n° 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 05.10.2010 n° 207";

- dall'art. 1, comma 512, della legge 28.12.2015 n° 208 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*": "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31.12.2009 n° 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti....";

PRECISATO, in richiamo alle vigenti disposizioni in materia sopra citate nonché del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. che:

- l'hardware e la struttura di rete interna, così come configurati, devono interagire sia con i specifici programmi regionali Ascot di cui il Comune si avvale (tramite assistenza con Insiel Mercato SpA) sia con le svariate applicazioni esistenti per i collegamenti con i Ministeri, altri enti pubblici ecc.;

- il servizio di assistenza prestato con il succitato "contratto", così come strutturato, permette di interagire anche nelle situazioni, che sempre più spesso si verificano, in cui si renda necessaria risolvere contemporaneamente problemi riguardanti l'hardware ed il software interloquendo con un unico soggetto esterno, con conseguenti risparmi sia sulle tempistiche necessarie per gli interventi, e, riducendo i tempi di blocco per gli uffici ed i conseguenti disagi per la cittadinanza;

- il "contratto" in questione è strutturato su un budget punti con addebito punti/ora a seconda della tipologia di "service" (Sistemistico, networking, standard) e prevede una durata annuale con possibilità di recupero delle ore residue non ancora utilizzate entro i dodici mesi anche oltre la validità standard;

- per l'entità dell'Ente e le dimensioni e tipologia della rete informatica, con le esperienze acquisite negli anni passati, i problemi emersi, i disagi conseguenti al blocco degli uffici, è risultato ottimale ed economicamente ancora più vantaggioso avvalersi di una ditta che, essendo già a piena conoscenza delle caratteristiche e delle apparecchiature nonché della struttura della rete interna, sia in grado di intervenire con celerità, tanto per aspetti riguardanti l'hardware quanto interfacciandosi, quando necessario, per aspetti interconnessi al software che è gestito da altro soggetto, atteso che il Comune di avvale di programmi regionali di tipo Ascot;

- il servizio di assistenza (parte hardware) delle apparecchiature informatiche comunali (n° 6 p.c., server, firewall oltre alla rete interna di collegamento) prevede attualmente la pronta assistenza mediante teleassistenza nonché l'assistenza ordinaria mediante presenza in loco di personale della stessa Ditta, oltre all'impegno per la stessa di interfacciarsi con Insiel SpA (gestore del software) nei casi di problemi di natura comune (hardware/software) che spesso recentemente si sono presentati;

- sussiste l'urgenza immediata nel garantire l'assistenza alla parte hardware, poiché il mancato od irregolare funzionamento dei p.c., o del server o delle altre apparecchiature della rete, comporta di fatto impossibilità nel fornire servizi alla cittadinanza, ed il blocco dei collegamenti "on-line" per

l'interscambio giornaliero dei dati mediante le reti informatiche dei dati con altri Enti, e/o con strutture dello Stato, ecc.;

- pur trattandosi nella fattispecie di un "servizio" di natura informatica per il quale è prevista l'acquisizione tramite MePA, si è tuttavia in presenza di un carnet di assistenza che presenta "caratteristiche modalità di svolgimento nonché di gestione manutentiva ed assistenziale" con requisiti che non sono stati riscontrati su altri prodotti similari presenti nel mercato elettronico e, che, meglio si adatta alle necessità e fabbisogni dell'Ente comunale consentendo nel contempo di garantire il migliore rapporto qualità-servizio/costo che è alla base degli indirizzi statali in materia di contenimento delle spese per la P.A.;

SENTITA la ditta Cash srl in relazione al costo del contratto per il servizio di assistenza sopra richiamato, ed avuto dalla stessa la conferma che il prezzo e le condizioni non risultano variate rispetto al precedente (risalente all'agosto 2015) per cui risulta che lo stesso comporta una spesa di € 950,00 oltre ad IVA;

VISTA l'urgenza di provvedere quanto prima al fine di garantire in modo continuativo l'assistenza hardware alla rete informatica comunale e ritenuto per quanto sopra necessario procedere, con affidamento diretto, al rinnovo del contratto di assistenza impegnando la spesa relativa dell'importo di € 950,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad € 209,00 per un importo complessivo di € 1.159,00;

ACCERTATO che la Ditta è in possesso dei requisiti di legge per operare nel settore ed effettuare gli interventi in questione;

PRECISATI i seguenti elementi e condizioni del contratto ai sensi dell'art. 192 del D. Leg.vo n° 267/2000:

- a) Finalità: garantire l'assistenza alle apparecchiature costituenti la rete informatica infrastrutturale IP interna del settore informatico;
- b) Oggetto: contratto di assistenza per la gestione dell'hardware;
- c) Clausole principali: assistenza di tipo sistemistico, networking, e, standard;
- d) Forma del contratto: lettera commerciale del Responsabile dell'Area;
- e) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto [riferimento all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016];
- f) Criterio di aggiudicazione: cottimo fiduciario con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 62 del "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti" approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del 06.05.2008, in quanto tale forma di procedura appare la più idonea in rapporto all'entità economica ed alla tipologia del servizio richiesto e come contemplato dal summenzionato art. 36 del D. Lgs. n° 50/2016;

VISTO quanto disposto dai seguenti articoli del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50:

- Art. 36, comma 2: *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione "diretta";*
- Art. 37, comma 1: *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza..."*;

ATTESO che ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50, l'Ente comunale quale Stazione Appaltante, non è tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di committenza ed ha pertanto acquisito direttamente il CIG a cui è stato assegnato il codice Z4B22DB586;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_9824490 con scadenza al 30.06.2018, agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale risulta che la ditta CASH Srl è in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;

PRECISATO che, ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è prevista nell'anno 2018;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e normative attinenti;
- la Legge n° 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" come modificato dal D. L. n° 180 del 12.11.2010 ed in particolare l'ex art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari";
- il D. Lgs. 23.06.2011 n° 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- di DPCM del 28.12.2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all'art. 34 del D. Lgs. n° 118/2011";
- il vigente "Regolamento per la disciplina dei contratti" approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del 06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, e richiamato in particolare l'art. 57, comma 1, lettera a) e l'art. 59 comma 1) lettera d);

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 02/2017 in data 01/12/2017 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

-1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

-2) per l'assolvimento dell'esigenza di che trattasi, per le motivazioni esposte in premesse, che qui si intendono interamente richiamate ed approvate, di procedere all'affidamento diretto ed autonomo per effettuare l'assistenza hardware da espletarsi con la formula "Premium service" (comprendente servizi tipo sistemistico, di networking e standard) alle apparecchiature costituenti la rete informatica infrastrutturale IP interna del settore informatico, a favore della ditta CASH s.r.l. di Vicenza, con sede in Vicenza viale Trieste, 429 cf./P.Iva 01570260248 per il prezzo di € 950,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €209,00 per un totale di € 1.159,00;

-3) di precisare che la fornitura in oggetto prevede:

- il contratto di assistenza secondo la tipologia individuata "Premium service" con tipologia PS Giallo 1000 pt. per le apparecchiature costituenti la rete informatica infrastrutturale IP;

-4) di precisare che l'affidamento diretto autonomo in argomento è disciplinato dal combinato disposto degli art. 36, comma 2, lettera a) e 37, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

-5) di imputare la spesa complessiva di euro 1.159,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser	EPF	Cap/art	Descrizione	Mis./prog	PDCF	Importo	Soggetto
------	-----	---------	-------------	-----------	------	---------	----------

2018	2018	1053/0	SPESE PER ELABORATORI	01.08	1.03.01.02.006	1.159,00	636 - CASH SRL - VICENZA
------	------	--------	-----------------------	-------	----------------	----------	-----------------------------

[--_Hlk499888715--]-6) di precisare, in adempimento a quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., i seguenti elementi che configurano la presente "anche" quale determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.:

- fine che con il contratto si intende perseguire: garantire l'assistenza alle apparecchiature costituenti la rete informatica infrastrutturale IP interna del settore informatico;
- oggetto del contratto: contratto di assistenza per la gestione dell'hardware;
- forma del contratto: scritta, mediante determinazione di affidamento ed impegno di spesa ed ordinativo attraverso corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, ultimo periodo, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- clausole ritenute essenziali: affidamento secondo caratteristiche e tempistiche come da richiesta specifica e nel presente provvedimento;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36-comma 2, e 37-comma 1, del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50

-7) di aver acquisito il CIG al quale è stato assegnato il codice Z4B22DB586;

-8) di dare atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata con successivo atto su presentazione di regolare fatturazione, previa verifiche di regolarità del Responsabile del servizio;

-9) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009 n° 78, convertito nella Legge n° 102/2009;

-10) di precisare che, ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è prevista nell'anno 2018;

-11) di trasmettere copia del presente dispositivo alla Ditta CASH SRL avente sede legale in Vicenza (VI), via Trieste, 429;

-12) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell'inserimento nella Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera "b" del D. Lgs. 14.03.2013 n° 33;

-13) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso mediante la sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competenti servizi;

-14) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

-15) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50, è il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici;

-16) di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000;

- va pubblicata all'Alto Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000;

* * * * *

Il Responsabile Area servizi tecnici
F.to Geom. Maurizio Covolo



COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
18	21/03/2018	Area servizi tecnici	26/03/2018

OGGETTO:	ASSISTENZA INFORMATICA PER P.C. UFFICI E RETE INTERNA. CONTRATTO ASSISTENZA. RINNOVO PREMIUM SERVICE. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA CASH SRL DI VICENZA. (CIG Z4B22DB586)
-----------------	--

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia

PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria : 2018/18

Impegno	Capitolo	Articolo	Importo
39/2018	1053	0	1.159,00

Lì, 26/03/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle



COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
18	21/03/2018	Area servizi tecnici	26/03/2018

OGGETTO:	ASSISTENZA INFORMATICA PER P.C. UFFICI E RETE INTERNA. CONTRATTO ASSISTENZA. RINNOVO PREMIUM SERVICE. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA CASH SRL DI VICENZA. (CIG Z4B22DB586)
-----------------	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio online del Comune dal 30/03/2018 al 14/04/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 30/03/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.